

Procedimento Unitario R.G.N. 44-1/2023



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO**  
**SETTORE PROCEDURE CONCORSUALI**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

dott.ssa Laura Scariatelli	Presidente
dott.ssa Claudia Carissimi	Giudice rel.
dott.ssa Emanuela Luciani	Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

letta la domanda volta ad ottenere l'apertura della liquidazione controllata dei beni in favore dei creditori, proposta dal sig. Nicola Di Tota, nato a Campobasso il 10.4.1980 (C.F. DTTNCL80D10B519D);

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale, posto che il proponente risiede in Campobasso;

vista la relazione depositata ex art. 269 CCII, con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;

ritenuto che il ricorrente rivesta la qualità di debitore ex art. 65 co. 1 CCII in quanto soggetto non assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte a fronte di un indebitamento quantificato dall'OCC di circa euro 150.770,36, di natura integralmente chirografaria (con eccezione dei

Primo Dic. SCARIATELLI LAURA Emesso Da: APRUBAPEC PER CA DI PRIMA QUALIFICATA Sembr: 53492727769446303034446F4248739  
Primo Dic. CARISSIMI CLAUDIA Emesso Da: APRUBAPEC PER CA DI PRIMA QUALIFICATA Sembr: 46304796446303034446F4248739



compensi professionali dell'OCC e del difensore in relazione alla proposizione della domanda di liquidazione controllata in esame);

rilevato che, ai sensi degli artt. 269-270 CCII, su istanza del debitore, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, viene dichiarata aperta la procedura di liquidazione controllata;

considerato che l'attivo è composto dal proprio reddito derivante dall'esercizio della propria attività di impresa, avente ad oggetto l'attività di installazione, ampliamento, trasformazione, manutenzione di impianti elettrici (cfr. visura CCIAA in atti), nonché dal patrimonio mobiliare meglio descritto nella relazione dell'OCC, del quale quest'ultimo propone l'esclusione dall'attività di liquidazione, in ragione dello scarso valore economico e della necessaria strumentalità rispetto all'esercizio dell'attività di impresa;

ritenuto che la domanda di liquidazione dei beni è ammissibile anche nell'ipotesi in cui il debitore sia privo di beni immobili – ed invero, mutuando gli argomenti dall'istituto della liquidazione di origine fallimentare, ai fini che occupano non è necessaria la presenza di detta tipologia di beni, potendosi svolgere anche in presenza di un attivo costituito da crediti ovvero denaro, ovvero beni già liquidi (cfr. Tribunale Rovigo 31.1.2018, Tribunale Matera 24.7.2019, Tribunale Trani 20.6.2023);

ritenuto pertanto che non costituisce motivo di inammissibilità, in sostanza, il fatto che il debitore sovraindebitato non sia, al momento della presentazione dell'istanza di liquidazione, proprietario di alcun bene immobile, ove lo stesso possa comunque contare su un reddito da poter destinare al soddisfacimento parziale dei creditori (cfr. Tribunale Milano 16.11.2017; Tribunale Bologna 4.8.2020; Tribunale Ancona 8.10.2020);

ritenuto che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale del ricorrente e del suo nucleo familiare, documentate in atti e verificate dal gestore della crisi, deve essere sottratto alla liquidazione l'importo mensile di euro 1.600,00 (dal reddito medio mensile medio di euro 2.670,00, come da relazione aggiornata dell'OCC in atti) e versato a favore della procedura l'importo mensile di euro 1.070,00, ferma restando la messa a disposizione della procedura delle ulteriori attività eventualmente sopravvenute;

considerato che, una volta disposta l'apprensione della quota di reddito individuale, si pone il problema di stabilire quale sia il periodo futuro in cui debba avvenire, a



fronte dell'omessa riproduzione nel CCII di una disposizione corrispondente all'art. 14 undecies delle l. n. 3/2012 e che il ricorrente ha chiesto determinarsi la durata della procedura in anni tre;

ritenuto, sul punto, che: - la durata di una procedura liquidatoria è ovviamente dipendente dal tempo richiesto per la liquidazione dei beni, con la conseguenza essa non può essere chiusa finché vi siano dei beni da liquidare (e sempre che i creditori concorsuali non siano già stati soddisfatti); - l'art. 282 CCII prevede che, nelle procedure di liquidazione controllata, *"l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura"* al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 280 CCII; - anche l'apprensione di quote di reddito del debitore rientra nella nozione di "liquidazione dei beni", secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente già affermato sotto il vigore della l. n. 3/12; - la procedura non potrebbe essere chiusa finché sia possibile l'apprensione di una quota di reddito del debitore, posto che si tratta in ogni caso di un'attività liquidatoria; - il debitore può ottenere l'esdebitazione, trascorsi tre anni dall'apertura della procedura; - una volta dichiarata l'esdebitazione, l'apprensione di quote di reddito non è più possibile, poiché la prosecuzione dell'attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento; - l'apprensione delle quote di reddito del ricorrente, nei termini su indicati, dovrà avvenire, pertanto, fino alla dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCI (cfr. Tribunale di Verona, 20.09.2022);

richiamata la pronuncia n. 6/2024, con la quale la Corte Costituzionale ha chiarito che *"In presenza dei citati presupposti, l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura di liquidazione controllata e, in ogni caso, decorsi tre anni dalla sua apertura (art. 282, comma 1, CCII), in linea con quanto prevede il diritto dell'Unione europea (art. 21, comma 1, della direttiva 2019/1023/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132, riferito alla esdebitazione dell'imprenditore, e considerando n. 21 della medesima direttiva, che auspica un'estensione dell'istituto anche al consumatore). Se, dunque, l'esdebitazione pone un limite temporale massimo alla apprensione dei beni sopravvenuti del debitore, poiché incide sulle stesse ragioni creditorie, d'altro canto,*



*in presenza di crediti concorsuali non ancora soddisfatti prima del triennio, essa finisce per operare anche quale termine minimo. Ove, infatti, per adempiere ai debiti relativi ai crediti concorsuali e a quelli concernenti le spese della procedura sia necessario acquisire i beni sopravvenuti del debitore (compresi i crediti futuri o non ancora esigibili), i liquidatori - salvo che riescano a soddisfare integralmente i citati crediti tramite la vendita di beni futuri o la cessione di crediti futuri o non ancora esigibili - sono tenuti a prevedere un programma di liquidazione che sfrutti tutto il tempo antecedente alla esdebitazione e che, dunque, sia di durata non inferiore al triennio. Viceversa, l'ingiustificato sacrificio delle ragioni creditorie tradirebbe la funzione stessa della liquidazione controllata e derogherebbe al criterio di base che deve orientare la durata del meccanismo di apprensione dei beni, costituito - come già sopra precisato (punto 9) - dal pagamento dei debiti relativi ai crediti concorsuali, oltre che delle spese della procedura. Di conseguenza, ben potrebbe il giudice delegato sindacare in sede di approvazione, ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII, un programma di liquidazione che stabilisca un termine di acquisizione dei beni sopravvenuti di durata inferiore a quella derivante dal meccanismo della esdebitazione, ove tale termine lasci parzialmente insoddisfatte le ragioni dei creditori concorsuali. Pertanto, fintantoché vi siano debiti da adempiere nell'ambito della procedura concorsuale, il termine triennale correlato all'esdebitazione finisce per operare - diversamente da quanto assumono i giudici rimettenti - non solo quale termine massimo, ma anche quale termine minimo di apprensione dei beni sopravvenuti del debitore.";*

osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, il quale ha verificato la correttezza e attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

ritenuto quindi che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2 lett. b) CCII, possa essere nominato liquidatore lo stesso OCC;

visto l'art. 270 CCII;

**PQM**

dichiara aperta la liquidazione controllata dei beni di Nicola Di Tota, nato a Campobasso il 10.4.1980 (C.F. DTTNCL80D10B519D);



**nomina** giudice delegato la dott.ssa Claudia Carissimi;

**nomina** liquidatore l'Avv. Mauro Luciani, già OCC;

**fissa** in tre anni dalla pubblicazione della presente sentenza la durata della procedura;

**ordina** al debitore il deposito entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

**assegna**, ai terzi che vantano diritti su beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, termine non superiore a 60 giorni, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;

**ordina** la consegna o il rilascio al liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

**dà atto** che, ai sensi degli artt. 270 co. 5 e 150 CCII, dalla data di pubblicazione della presente sentenza non possono essere iniziate o proseguite azioni individuali esecutive o cautelari sui beni compresi nella procedura;

**dispone** che, nei predetti limiti di durata, risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di € 1.600,00 mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore l'importo mensile di euro 1.070,00 e comunque il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura (con ovvia esclusione dell'importo sopra indicato come necessario per il sostentamento proprio e della propria famiglia);

**dispone** che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un





Sent. n. 4/2024 pubbl. il 18/03/2024  
Rep. n. 5/2024 del 18/03/2024

l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

raccomanda all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;

ordina la trascrizione della presente sentenza presso i competenti uffici, in relazione ai beni immobili e mobili registrati di proprietà del ricorrente;

dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Campobasso e pubblicata nel Registro delle Imprese.

Manda alla Cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore; quest'ultimo provvederà alla comunicazione ai creditori.

Si comunichi.

Campobasso, così deciso nella camera di consiglio del 15 marzo 2024

Il Giudice relatore

Dott.ssa Claudia Carissimi

Il Presidente

Dott.ssa Laura Scariatelli

Depositato in Cancelleria

Campobasso, 18/3/24

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Maria Rosaria Panichella

Fornito Da: SCARIELLI LAURA Emesso Da: ANUNZIO PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serie#: 66987374604400000000000000000000  
Provato Da: CARISSIMI CLAUDIA Emesso Da: ANUNZIO PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serie#: 66987374604400000000000000000000

